



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 341 DEL 12-11-2020

OGGETTO: OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI MONTATI M+S, M-S, M/S, MS, M&S O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI IDONEI AD ESSERE PRONTAMENTE UTILIZZATI, OVE NECESSARIO, DURANTE IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15/11/2020 ED IL 15/04/2021 PER GLI AUTOVEICOLI IN TRANSITO, LUNGO LE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI NORCIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

CONSIDERATO

- che le strade comunali durante il periodo invernale sono soggette a nevicate, a forti gelate nonché a fenomeni di gelicidio che possono procurare gravi disagi alla circolazione stradale anche a causa della mancanza di catene o pneumatici invernali (da neve), pronti all'uso, da parte degli autoveicoli che transitano lungo le medesime strade;

VISTI

- gli art. 5, c.3, art. 6 c.4 e art. 37 co. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di attuazione), fig. 87, art. 122;
- la Circolare Ministeriale DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;
- la Circolare Ministeriale Prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- il Decreto del Sindaco n. 32 del 30/12/2019;

ORDINA

1. L'OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI MONTATI M+S, M-S, M/S, MS, M&S (cd. INVERNALI) o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, durante il periodo compreso tra il 15/11/2020 ed il 15/04/2021 per gli autoveicoli in transito, lungo le strade comunali del Comune di Norcia.

Detti dispositivi dovranno essere conformi alla direttiva comunitaria 92/23CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni o a regolamenti ECE-ONU vigenti in materia.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote, i motocicli e velocipedi (cd. biciclette) possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada ovvero fenomeni nevosi in atto ai sensi della Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 n. prot. RU/1580.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o al formarsi di ghiaccio.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegati in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/05/2011 “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2”. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V51119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego di dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/03/2002 “Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1”.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere idoneamente compatibili con le misure degli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo o dal dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote dell'asse di trazione.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Tutta la segnaletica sarà posta e mantenuta a cura e spese del Comune di Norcia.

Le sanzioni amministrative comminate sono:

da un minimo edittale di €. 87,00 ad un massimo edittale di €. 345,00 ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 14, del C.d.S. per l'infrazione rilevata su strade extraurbane;

da un minimo edittale pari ad €. 42,00 ad un massimo edittale pari ad €. 173,00 ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 14, del C.d.S. per l'infrazione rilevata su strade urbane;

ove il conducente non osservi l'ordine impartito dall'organo di Polizia Stradale a non proseguire la marcia senza essere dotato dei predetti dispositivi, sarà applicata l'ulteriore sanzione prevista dall'art. 192 commi 3 e 6 del C.d.S. con il pagamento di una somma pecuniaria da €. 87,00 a €. 345,00 oltre alla decurtazione di 3 punti sulla patente.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

D I S P O N E

La notifica del presente provvedimento:

Al Prefetto di Perugia – Sede;

Alla Questura di Perugia – Sede;

Alla Compagnia dei Carabinieri di Norcia - Sede;

Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Norcia – Sede;

Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Norcia Parco – Sede;

Alla Polizia Provinciale - Sede;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Samuel Rosati

